



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Provincia di Grosseto)

VERBALE delle DELIBERAZIONI del CONSIGLIO COMUNALE

Sessione di prima convocazione seduta pubblica

DELIBERA N° 67 del 29/09/2014

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IMU. APPROVAZIONE NUOVO TESTO.

L'anno Duemilaquattordici, addì ventinove del mese di Settembre alle ore 21:15 in

Castiglione della Pescaia nella Sala Consiliare di questo capoluogo, convocato nelle forme prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti i signori:

Presente:		Presente:	
FARNETANI GIANCARLO	S	FERRARO MARIO	S
LONZI CLAUDIO	N	DEIAS FABRIZIO	N
NAPPI ELENA	S	DE GREGORI FERNANDO	N
BARTOLETTI DANIELE	S	MILANI LUCA	N
GIOVANNELLI MAURO	S		
MASSETTI WALTER	S		
MUCCIARINI SANDRA	N		
ROTOLONI PIER PAOLO	S		
TAVARELLI FABIO	S		

8 Presenti

5 Assenti

E' presente il dott. Mazzarello Federico in qualità di Assessore Esterno.

Partecipa la dott.ssa SAVINI MARINA Segretario generale del Comune.

Assume la Presidenza del Consiglio l'avv. TAVARELLI FABIO in qualità di Consigliere anziano.

PROPOSTA DI DELIBERA

Visto l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Visto l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che *“l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU”*;

Visto l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

Visto le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

Viste le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;

Viste altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

- Dato atto che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce :*“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”*;

-Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

- Visto l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.*

I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30.04.2012;

Richiamato inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 2-bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, ed il D.M. 29/04/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/04/2014, il quale fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014 al 31/07/2014 ulteriormente differito al 30 settembre 2014 con il Decreto 18 luglio 2014;

Richiamato il comma 2 art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, così come modificato dal decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, dove si prevede che i comuni possano considerare direttamente adibita ad abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata nonché quella, una ed una sola unità immobiliare, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Ritenuto opportuno riformulare l'art. 4 del Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30.04.2012;

Ritenuto opportuno approvare il nuovo Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

Visto il parere dell'Organo di Revisione interno;

DISPOSITIVO

1) di riformulare l'intero art. 4 del Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30.04.2012, così come di seguito riportato:

“ART. 4 - AGEVOLAZIONI SU PARTICOLARI TIPOLOGIE DI IMMOBILI

Si considera direttamente adibita ad abitazione principale :

1. L'abitazione posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata.
2. L'abitazione, una ed una sola unità immobiliare, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) in questo comune , a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.”

2) di approvare per i motivi esposti in premessa, il Regolamento per l'applicazione dell' Imposta Municipale Propria, così modificato, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale ;

3) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni.

4) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi previste.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta sopra riportata;
- Vista la scheda istruttoria del Responsabile del Procedimento in data 18/09/2014
- Uditi gli interventi la cui trascrizione verrà depositata agli atti d'Ufficio;
- Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267;
- Con voti unanimi favorevoli n. 8, resi nei modi di legge;

DELIBERA

di adottare e far propria la proposta sopra indicata approvandola integralmente nel testo sopra riportato.

Successivamente con voti unanimi favorevoli n. 8, resi nei modi di legge;

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

*Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria
Comune Castiglione della Pescaia*

***REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA***

Comune di Castiglione della Pescaia

*Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria
Comune Castiglione della Pescaia*

INDICE

<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Soggetto passivo</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Base imponibile delle aree fabbricabili</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Agevolazioni su particolari tipologie di immobili</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Versamenti</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Importi minimi per i versamenti</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Misura degli interessi</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Rateizzazione dell'imposta</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Rimborsi di modica entità</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Compensazione</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Attività di controllo</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Modalità di notificazione</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Norme di rinvio</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Entrata in vigore</i>	<i>Pag. 6</i>

*Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria
Comune Castiglione della Pescaia*

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Castiglione della Pescaia (prov. di Grosseto) dell'Imposta Municipale Propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.

Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 – SOGGETTO PASSIVO

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa.
2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula del contratto, per tutta la durata.

ART. 3 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato
4. In relazione a quanto previsto all'art. 8 comma 4 del D.Lgs. n. 23/2011 al fine della limitazione del potere di accertamento del comune, non si fa luogo ad accertamento del loro maggior valore, nel caso in cui l'Imposta Municipale Propria dovuta per le predette aree risulti versata sulla base dei valori non inferiori a quelli stabiliti a norma del comma successivo, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre l'insorgenza del contenzioso.

*Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria
Comune Castiglione della Pescaia*

5. La Giunta Comunale determina i valori, con possibilità di modificarli periodicamente, con specifica deliberazione, avente effetto con riferimento alle scadenze di versamento successive alla data della sua adozione.

6. La deliberazione è adottata sulla scorta di apposito parere istruttorio formulato da apposita conferenza composta dai tecnici dei servizi competenti, individuati con provvedimento adottato ai sensi del regolamento di organizzazione. La conferenza può avvalersi di apporti tecnici esterni.

7. I valori di cui sopra rappresentano per il Comune valori minimi, sopra ai quali non viene svolta alcuna attività di accertamento, senza che possa far sorgere da parte del contribuente alcun vincolo. Le aree dichiarate dal contribuente per un valore almeno pari a quello stabilito dal Comune vengono automaticamente non fatte oggetto di attività di accertamento. Al contribuente che abbia dichiarato il valore dell'area fabbricabile in misura superiore ai valori predeterminati dal Comune non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza di imposta versata in dipendenza di tale valore.

ART. 4 - AGEVOLAZIONI SU PARTICOLARI TIPOLOGIE DI IMMOBILI

Si considera direttamente adibita ad abitazione principale :

1. L'abitazione posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata.
2. L'abitazione, una ed una sola unità immobiliare, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) in questo comune , a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

ART. 5 -VERSAMENTI

1. L'Imposta Municipale Propria in autotassazione viene corrisposta con le modalità previste dalla normativa statale.

2. Il pagamento dell'Imposta Municipale Propria deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

ART. 6 – IMPORTI MINIMI PER VERSAMENTI

1. Tenuto conto delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione, anche coattiva del tributo, nonché degli oneri da sostenere per svolgere le suddette attività e nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa, si dispone l'esonero del versamento qualora l'importo relativo ad un singolo anno di imposta non sia superiore a Euro 12,00.

2. Il limite previsto nel comma precedente deve intendersi riferito all'ammontare complessivo del debito tributario ancorché comprensivo di sanzioni ed interessi.

3. Laddove l'importo risulti non superiore al predetto limite, l'ufficio tributi è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e pertanto non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva.

*Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria
Comune Castiglione della Pescaia*

ART. 7 – MISURA DEGLI INTERESSI

1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, la misura annua degli interessi è determinata nel tasso di interesse legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Gli interessi di cui sopra vengono applicati sia per le pretese impositive da parte del Comune, sia per le somme spettanti al contribuente a titolo di rimborso, a decorrere dall'eseguito pagamento.

ART. 8 – RATEIZZAZIONE DELL'IMPOSTA

1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, spetta al Funzionario Responsabile, concedere o meno la rateizzazione alla pretesa relativa agli atti impositivi Imposta Municipale Propria, intesa quale somma a titolo di imposta, interessi e sanzioni, sulla base di specifica istanza presentata dal contribuente.
2. Ai fini della rateizzazione del carico impositivo, esso non può essere inferiore ad una somma di € 1.000,00 eventualmente comprensiva di Interessi e sanzioni; ove la pretesa impositiva interessi più soggetti facenti parte dello stesso nucleo familiare, la somma complessiva non può essere inferiore ad un importo di €. 2.000,00.
3. La rateizzazione resta subordinata altresì alla situazione di condizioni economiche/finanziarie disagiate del/i richiedente/i supportata da apposita documentazione.
4. La rateizzazione non può comunque eccedere n. 8 rate trimestrali. In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione.
5. Limitatamente alla eventuale sanzione amministrativa, nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il contribuente decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
6. Sull'importo delle somme dilazionate, sono dovuti gli interessi al saggio legale, con maturazione giorno per giorno, ove il versamento della prima rata avvenga entro il termine previsto per il pagamento in via ordinaria, gli interessi sono dovuti solamente sulle restanti rate.
7. Viene determinato in €. 20.000,00 il limite oltre il quale è obbligatorio prestare apposita garanzia (polizza fideiussoria o fideiussione bancaria) a copertura del relativo debito, oggetto di rateizzazione.

ART. 9 – RIMBORSI DI MODICA ENTITA'

1. Non si fa luogo al rimborso di somme, a titolo della sola imposta, ove l'importo da corrispondere sia al di sotto di Euro 12,00 a decorrere dall'anno di imposta 2012.
- 2 Nel caso in cui l'importo sia superiore al suddetto limite, anche con riferimento a più annualità, permane l'obbligo del rimborso.

ART. 10 – COMPENSAZIONE

1. Le somme liquidate dal Comune a titolo di rimborso dell'Imposta Municipale Propria, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti e ancora da versare a titolo di Imposta Municipale Propria in autotassazione.

*Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria
Comune Castiglione della Pescaia*

2. In caso di maggiori versamenti dell'Imposta Municipale Propria effettuati per annualità precedenti non è consentito procedere autonomamente da parte del contribuente alla compensazione con la somma da versare.

3. E' ammessa la compensazione di somme versate per altri tributi locali esclusivamente con le modalità previste dall'art. 17 del D.Lgs. 241/1997.

ART. 11 – ATTIVITA' DI CONTROLLO

1. Al fine del potenziamento dell'attività di controllo, il Responsabile del servizio ed il Responsabile del procedimento competenti in materia di Imposta Municipale Propria, curano i collegamenti con i sistemi informativi immobiliari e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

2. Ai sensi dell'art. 59, lett. p) del D. Lgs. n. 446/97 e dell'art. 3, c. 57 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, parte del gettito dell'Imposta Municipale Propria è destinata alla copertura delle spese relative al potenziamento degli uffici tributari del Comune, ai collegamenti con banche dati utili e a forme di compensi incentivanti correlati alle azioni di controllo di cui al primo comma per il personale addetto agli uffici tributari del Comune.

3. Per l'attività di verifica e controllo dei versamenti il Comune esercita i poteri di cui all'art. 11 comma 3 del D.Lgs. 504/1992.

ART. 12 – MODALITA' DI NOTIFICAZIONE

1. Gli avvisi di accertamento, i provvedimenti istruttori, di rimborso e sanzionatori possono essere notificati mediante raccomandata A/R oltre che tramite il Servizio dei Messaggi Comunali e tramite l'Ufficiale Giudiziario.

2. Sono ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni secondo la normativa applicabile in materia.

ART. 13 – NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Municipale Propria sperimentale, al Regolamento generale delle entrate tributarie comunali vigente, nonché ad ogni altra normativa vigente applicabile ai tributi locali, in quanto compatibile.

ART. 14– ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore con l'anno di imposta 2012.

Verbale n. 19/2014 del 29 settembre 2014

Il Revisore Unico, vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto la proposta deliberativa n. 8/2014, Ufficio: Ufficio Risorse Tributarie, oggetto: "MODIFICA REGOLAMENTO IMU. APPROVAZIONE NUOVO TESTO";

premess

che l'Ente ritiene opportuno riformulare l'art. 4 del Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Unica, approvato con deliberazione C.C. n. 30 del 30/04/2012;

vista

la bozza del "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA" allegata alla proposta di delibera ed i relativi pareri favorevoli di regolarità tecnica e regolarità contabile;

esperita

l'istruttoria di competenza,


esprime

per quanto di sua competenza, parere favorevole alla proposta di approvazione del Regolamento in oggetto.

Castiglione della Pescaia, 29 settembre 2014

Il Revisore Unico

Dott. Michele Agostini



Illustra il presente punto all'ordine del giorno l'Assessore Federico Mazzarello.

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Provincia di Grosseto)

PARERI ART. 49 D.LGS 18.8.2000 N. 267

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IMU.APPROVAZIONE NUOVO TESTO

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Eventuali allegati n. _____

li 18/09/014

Il Responsabile del Servizio
(CUTRUPI CATERINA)

Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Giovanna Foschetti)

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Provincia di Grosseto)

PARERI ART. 49 D.LGS 18.8.2000 N. 267

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IMU.APPROVAZIONE NUOVO TESTO

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

Eventuali allegati n. _____

li 24/09/2014

Il Responsabile di Ragioneria
(Dott.ssa Caterina CUTRUPI)

Note:

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Avv. TAVARELLI FABIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. SAVINI MARINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

-----0000000-----

In pubblicazione all'Albo Pretorio dal giorno 07/10/2014
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Li 07/10/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa SAVINI MARINA

Ufficio Proponente:

- La presente deliberazione
è divenuta esecutiva il **29/09/2014**
(pubblicata all'Albo Pretorio
dal **07/10/2014** al **22/10/2014**)

UFFICIO RISORSE TRIBUTARIE

Li

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa SAVINI MARINA

Copia conforme all'originale per uso atti amministrativi e d'ufficio.

Li 07/10/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa SAVINI MARINA

